

COVID - 19: NUOVE MISURE DI CONTENIMENTO DEL CONTAGIO

Con il nuovo **DPCM 18 ottobre 2020** vengono integrate le **misure straordinarie anti COVID-19** previste dal precedente DPCM 13 ottobre 2020.

Le disposizioni del presente DPCM sono applicabili sull'intero territorio nazionale a decorrere **dal 19 ottobre 2020** e restano efficaci **fino al 13 novembre 2020**. Restano salvi i diversi termini previsti dalle disposizioni del decreto in esame.

L'articolo 1 del DPCM in esame dispone le seguenti misure di contenimento:

- è **consentito** disporre la **chiusura al pubblico, dopo le ore 21.00**, delle **strade o piazze nei centri urbani** nelle quali si possono creare situazioni di assembramento, fatta salva la possibilità di accesso, e deflusso, agli esercizi commerciali legittimamente aperti e alle abitazioni private;
- sono **consentiti** esclusivamente gli **eventi** e le **competizioni** riguardanti gli **sport individuali e di squadra** riconosciuti di **interesse nazionale o regionale** dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dal Comitato italiano paralimpico (CIP) e dalle rispettive federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate, enti di promozione sportiva, ovvero organizzati da organismi sportivi internazionali; per tali eventi e competizioni è consentita la **presenza di pubblico**, con una **percentuale massima di riempimento del 15%** rispetto alla capienza totale e comunque non oltre il numero massimo di 1000 spettatori per manifestazioni sportive all'aperto e di 200 spettatori per manifestazioni sportive in luoghi chiusi, esclusivamente negli impianti sportivi nei quali sia possibile assicurare la prenotazione e assegnazione preventiva del posto a sedere, con adeguati volumi e ricambi d'aria, a condizione che sia comunque assicurato il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro, obbligo di misurazione della temperatura all'accesso e utilizzo della mascherina a protezione delle vie respiratorie, nel rispetto dei protocolli emanati dalle rispettive Federazioni sportive nazionali, Discipline sportive associate ed enti di promozione sportiva, enti organizzatori. Le Regioni e le Province autonome, in relazione all'andamento della situazione epidemiologica nei propri territori, possono stabilire, d'intesa con il Ministro della Salute, un diverso numero massimo di spettatori in considerazione delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi e degli impianti; con riferimento al numero massimo di spettatori per gli eventi e le competizioni sportive non all'aperto, sono in ogni caso fatte salve le ordinanze già adottate dalle Regioni e dalle Province autonome, purché nei limiti del 15% della capienza. Le sessioni di allenamento degli atleti, professionisti e non professionisti, degli sport individuali e di squadra, sono consentite a porte chiuse, nel rispetto dei protocolli emanati dalle rispettive Federazioni Sportive Nazionali;
- lo svolgimento degli **sport di contatto**, come individuati con Decreto del Ministro dello Sport del 13 ottobre 2020, è consentito nei limiti di cui al precedente punto. L'**attività sportiva dilettantistica di base**, le **scuole** e l'**attività formativa di avviamento** relative agli sport di contatto sono **consentite solo in forma individuale**, mentre sono **sospese gare e competizioni**. Non sono consentite anche tutte le gare, le competizioni e le attività connesse agli sport di contatto aventi carattere ludico-amatoriale;
- le attività di **sale giochi**, sale **scommesse** e sale **bingo** sono **consentite dalle ore 8.00 alle ore 21.00**, a condizione che le Regioni e le Province autonome abbiano preventivamente accertato la compatibilità di tali attività con l'andamento della situazione epidemiologica nei propri territori e che individuino i protocolli o le linee guida applicabili per prevenire o ridurre il

rischio di contagio nel settore di riferimento o in settori analoghi. Tali protocolli o linee guida vanno adottati dalle Regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali;

- restano sospese le attività nelle **sale da ballo, discoteche** e locali assimilati, sia all'aperto che al chiuso, sono vietate le **feste** nei luoghi al chiuso e all'aperto, sono consentite le feste per **cerimonie civili o religiose** con la partecipazione al massimo di 30 persone; resta inoltre fortemente raccomandato di evitare feste nelle abitazioni private e di ricevere più di 6 persone non conviventi;
- sono **vietate** le **sagre** e le **fiere di comunità**, mentre restano **consentite** le **manifestazioni fieristiche** di carattere **nazionale e internazionale**, previa adozione di Protocolli validati dal Comitato tecnico-scientifico di cui all'art. 2 dell'ordinanza 3 febbraio 2020, n. 630, del Capo del Dipartimento della protezione civile, e secondo misure organizzative adeguate alle dimensioni e alle caratteristiche dei luoghi e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza interpersonale di almeno un metro;
- sono sospese tutte le **attività convegnistiche o congressuali**, ad eccezione di quelle che si svolgono a distanza;
- tutte le **cerimonie pubbliche** si devono svolgere nel rispetto dei protocolli e linee guida vigenti e a condizione che siano assicurate specifiche misure idonee a limitare la presenza del pubblico;
- nell'ambito delle pubbliche amministrazioni, le riunioni devono svolgersi a distanza, salvo motivate ragioni;
- viene raccomandato fortemente di svolgere in modalità a distanza anche le riunioni private;
- l'**attività didattica educativa** per il **primo ciclo di istruzione** e per i servizi educativi per l'infanzia continua a svolgersi in presenza, mentre, per contrastare la diffusione dei contagi, le **istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado** adottano, previa comunicazione al Ministero dell'istruzione da parte delle autorità regionali, locali o sanitarie delle situazioni critiche e di particolare rischio riferite agli specifici contesti territoriali, forme flessibili di organizzazione dell'attività didattica;
- i **corsi per i medici in formazione specialistica** e le attività dei **tirocinanti delle professioni sanitarie e medica** possono proseguire anche in modalità non in presenza. Sono altresì consentiti i corsi abilitanti e le prove teoriche e pratiche effettuate dagli uffici della motorizzazione civile e dalle **autoscuole**, i corsi per l'accesso alla professione di trasportatore su strada di merci e viaggiatori e i corsi sul buon funzionamento del tachigrafo svolti dalle stesse autoscuole e da altri enti di formazione, nonché i corsi di formazione e i corsi abilitanti o comunque autorizzati o finanziati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Tuttavia, Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti può disporre, sentito il presidente della Regione o delle regioni interessate, la temporanea sospensione delle prove pratiche di guida e la proroga dei termini per i candidati che non hanno potuto sostenere dette prove. Sono, inoltre consentiti gli esami di qualifica dei percorsi di Ie FP, secondo le disposizioni emanate dalle singole Regioni nonché i corsi di formazione da effettuarsi in materia di **salute e sicurezza**, a condizione che siano rispettate le misure di cui al «*Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione*» pubblicato dall'INAIL;
- le riunioni degli **organi collegiali** delle **istituzioni scolastiche** ed **educative** di ogni ordine e grado possono essere svolte in presenza o a distanza sulla base della possibilità di garantire il distanziamento fisico e, di conseguenza, la sicurezza del personale convocato. Possono essere rinnovati gli organi collegiali delle istituzioni scolastiche con modalità a distanza nel rispetto dei principi di segretezza e libertà nella partecipazione alle elezioni. Gli enti gestori provvedono ad assicurare la pulizia degli ambienti e gli adempimenti amministrativi e contabili concernenti i servizi educativi per l'infanzia. L'ente proprietario dell'immobile può autorizzare, in raccordo con le istituzioni scolastiche, l'ente gestore ad utilizzarne gli spazi per l'organizzazione e lo svolgimento di attività ludiche, ricreative ed educative, non scolastiche né formali, senza pregiudizio alcuno per le attività delle istituzioni scolastiche medesime. Le attività dovranno essere svolte con l'ausilio di personale qualificato, e con obbligo a carico dei gestori di adottare appositi protocolli di sicurezza conformi alle linee guida di cui all'allegato 8 e di procedere alle attività di pulizia e igienizzazione necessarie. Alle medesime condizioni, possono essere utilizzati anche centri sportivi pubblici o privati;

- le università, sentito il Comitato Universitario Regionale di riferimento, devono predisporre, in base all'andamento del quadro epidemiologico, **piani di organizzazione della didattica e delle attività curriculari in presenza e a distanza**, in funzione delle esigenze formative, tenendo conto dell'evoluzione del quadro pandemico territoriale e delle corrispondenti esigenze di sicurezza sanitaria, nel rispetto delle linee guida del Ministero dell'università e della ricerca, sulla base del protocollo per la gestione di casi confermati e sospetti di COVID-19 (le suddette disposizioni si applicano, per quanto compatibili, anche alle **Istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica**);
- **le attività dei servizi di ristorazione** (fra i quali rientrano bar, pub, ristoranti, gelaterie e pasticcerie) sono ora consentite dalle **ore 5,00** sino alle **ore 24,00** con **consumo al tavolo**, e con un massimo di **6 persone** per tavolo; sino alle **ore 18,00** in **assenza di consumo al tavolo**;
- continuano a essere consentite le **attività delle mense e del catering continuativo su base contrattuale**, che garantiscono la distanza di sicurezza interpersonale di almeno **un metro**;
- sia per le attività di ristorazione sia per le attività delle mense e del catering continuativo su base contrattuale, valgono le seguenti **limitazioni**, già individuate dal precedente DPCM del 13 ottobre 2020:
 - restano consentite a condizione che le Regioni e le Province autonome abbiano preventivamente accertato la compatibilità dello svolgimento delle stesse con l'andamento della situazione epidemiologica nei propri territori e che individuino i protocolli o le linee guida applicabili idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in settori analoghi;
 - detti protocolli o linee guida sono adottati dalle Regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali e comunque in coerenza con i criteri di cui all'allegato 10;
- **è sempre consentita la ristorazione con consegna a domicilio** nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l'attività di confezionamento che di trasporto, nonché, fino alle **ore 24,00** la **ristorazione con asporto**, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze;
- **gli esercenti** devono esporre all'ingresso del locale un **cartello** che riporti il **numero massimo di persone** ammesse contemporaneamente nel locale medesimo, sulla base dei protocolli e delle linee guida vigenti;
- restano aperti gli **esercizi di somministrazione di alimenti e bevande** siti, non solo negli ospedali e negli aeroporti (come stabilito dal precedente DPCM), ma anche nelle **aree di servizio e rifornimento carburante situate lungo le autostrade**, con obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto della distanza interpersonale di almeno **un metro**;
- l'allegato 8 al DPCM del 13 ottobre 2020 è sostituito dall'allegato A al DPCM del 18 ottobre 2020, in materia di *"Linee guida per la gestione in sicurezza di opportunità organizzate di socialità e gioco per bambini e adolescenti nella fase 2 dell'emergenza COVID-19"*;
- al fine di rendere più efficace il **contact tracing** attraverso l'utilizzo dell'App Immuni, l'operatore sanitario del Dipartimento di prevenzione della azienda sanitaria locale ha l'**obbligo** di caricare il **codice chiave in presenza di un caso di positività**, accedendo al sistema centrale di Immuni.

I CHIARIMENTI DEL MINISTERO DELL'INTERNO SUL PRECEDENTE DPCM 13 OTTOBRE 2020

In data 16 ottobre 2020, il **Ministero dell'Interno** ha pubblicato una **Circolare** con la quale illustra le novità introdotte dal precedente **DPCM 13 ottobre 2020** fornendo chiarimenti in merito ad alcuni punti controversi.

Utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie

L'art. 1, comma 1, del DPCM 13 ottobre 2020 ha recepito l'**obbligo** di utilizzo dei **dispositivi di protezione delle vie respiratorie** anche **all'aperto**, nei termini e con le esclusioni previste dal DL n. 125 del 7 ottobre 2020.

Il Ministero dell'Interno ribadisce che dal suddetto obbligo sono **esonerate** le persone che svolgono **attività sportive**, nelle quali rientrano anche quelle svolte con finalità amatoriali, mentre risultano assoggettati allo stesso coloro che svolgono attività motoria, all'interno della quale non rientrano alcune attività svolte all'aperto che, in ragione del loro particolare dispendio energetico, sono invece riconducibili all'attività sportiva e, quindi, parimenti esentate.

A mero titolo esemplificativo, la Circolare in esame elenca alcune attività che potranno continuare a svolgersi senza utilizzo della mascherina, purché ciò avvenga in condizioni tali da garantire il rispetto della distanza interpersonale di **almeno due metri**: jogging, footing, trekking, nordic walking o altre forme di camminata sportiva.

Quanto sopra vale altresì per i conducenti di biciclette, anche a "pedalata assistita".

Il DPCM 13 ottobre prevedeva la possibilità di non indossare la mascherina nelle ipotesi in cui per le "caratteristiche dei luoghi" o le "circostanze di fatto" fosse garantita "in modo continuativo la condizione di isolamento rispetto a persone non conviventi", fermo restando il diverso obbligo, che non conosce eccezioni, di avere sempre con sé il dispositivo di protezione individuale.

Pertanto, il Ministero dell'Interno precisa che anche l'**attività motoria**, ma in generale ogni altro tipo di attività, al ricorrere delle suddette condizioni, è esonerata dall'obbligo di utilizzo della mascherina.

La Circolare in esame ribadisce inoltre la raccomandazione a utilizzare i dispositivi di protezione individuale delle vie respiratorie anche all'interno delle **abitazioni private**, in caso di presenza di persone non conviventi, atteso il riscontrato legame fra l'aumento dei contagi e le dinamiche relazionali che si sviluppano nel contesto amicale o in quello riferito a familiari non conviventi.

Eventi e competizioni sportive

Il Ministero dell'interno, con la Circolare in esame indica tra le principali novità introdotte dal DPCM del 13 ottobre 2020, l'eliminazione della distinzione tra eventi sportivi di minore entità ed eventi di rilievo nazionale e internazionale.

Infatti, indipendentemente dal tipo di evento, la presenza del pubblico è consentita nel rispetto di una percentuale massima di riempimento pari al **15% della capienza** totale dell'impianto.

Anche per gli impianti di capienza potenzialmente superiore, la presenza di pubblico è ammessa

- non oltre il numero massimo di **1000 spettatori** per le manifestazioni sportive **all'aperto**, e
- i **200** per quelle che si svolgono in **luoghi chiusi**.

La presenza del pubblico è, inoltre, ammessa esclusivamente negli impianti sportivi che consentano

- specifiche modalità di attribuzione del posto a sedere;
- adeguati volumi e ricambi d'aria;
- la distanza interpersonale di almeno un metro (frontalmente e lateralmente) e che
- rispettino l'obbligo di misurazione della temperatura di accesso e di utilizzo della mascherina, oltre al
- rispetto dei protocolli delle rispettive federazioni e organizzazioni sportive.

Inoltre, il Ministero fa presente che la norma attribuisce alle regioni e alle province autonome la facoltà di stabilire, d'intesa con il Ministro della Salute, un diverso numero massimo di spettatori a seconda delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi e degli impianti.

Per quanto riguarda le **competizioni sportive non all'aperto**, sono fatte salve le ordinanze già adottate dalle regioni e dalle province autonome sul numero massimo di spettatori per gli eventi e le competizioni sportive, purché nei limiti del 15% della capienza.

Sport di contatto

Lo svolgimento degli sport di contatto è consentito unicamente

- alle società professionistiche e, a livello agonistico o di base,
- alle associazioni e società dilettantistiche riconosciute dal CONI e dal Comitato italiano paralimpico

- (CIP),
- nel rispetto dei protocolli emanati dalle rispettive Federazioni sportive nazionali, Discipline sportive associate ed enti di promozione sportiva.

È previsto, invece, un generale divieto di tutte le gare, competizioni e attività connesse ai predetti sport di contatto aventi carattere amatoriale.

Spettacoli aperti al pubblico

Per quanto riguarda gli spettacoli aperti al pubblico, in aggiunta ai limiti di

- **1000 spettatori**, per gli spettacoli all'aperto e
- **200** per quelli in luogo **chiuso**,

viene previsto che, affinché le Regioni e Province autonome possano fissare un diverso numero massimo di spettatori, in presenza delle condizioni previste dalla norma, è **necessario** che raggiungano un'**intesa** con il **Ministro della Salute**.

Viene precisato che le ordinanze già adottate in materia dalle Regioni e dalle Province autonome restano salve.

Feste

Come noto, il DPCM del 13 ottobre 2020, nel confermare la sospensione delle attività che abbiano luogo in sale da ballo, discoteche e locali assimilati, all'aperto o al chiuso, aggiunge il divieto di svolgimento di feste, nei luoghi al chiuso e all'aperto.

Al riguardo, la Circolare chiarisce che nell'ambito del divieto rientrano:

- **i luoghi pubblici e aperti al pubblico;**
- **i luoghi privati, con esclusione del proprio domicilio o dimora.**

Lo stesso DPCM del 13 ottobre consente poi, in via di eccezione, che possano tenersi **feste** conseguenti alle **cerimonie civili o religiose**, con la partecipazione massima di **30 persone** nel rispetto dei protocolli e delle linee guida vigenti.

La Circolare menziona, a titolo di esempio:

- tra le cerimonie civili, i matrimoni e le unioni civili;
- tra le cerimonie religiose, quelle contemplate dalle confessioni religiose di cui agli allegati da 1 a 7 del DPCM stesso.

Di conseguenza, eventuali feste conseguenti a cerimonie civili o religiose **programmate prima dell'entrata in vigore del DPCM** del 13 ottobre per un numero di partecipanti superiore a 30, dovranno tenersi nel **rispetto del numero massimo** ora consentito.

Infine, la Circolare ricorda l'ulteriore misura, non avente carattere prescrittivo e con finalità prudenziali, introdotta con riferimento alle **abitazioni private**, per le quali è fortemente raccomandato di evitare feste, nonché di ricevere persone non conviventi in numero **superiore a 6**.

Viaggi d'istruzione e altre iniziative didattiche

La Circolare ricorda che, al fine di limitare le occasioni di aggregazione, potenziali fonti di diffusione del contagio, il DPCM del 13 ottobre 2020 stabilisce la **sospensione**, con talune specifiche eccezioni, di:

- **viaggi d'istruzione;**
- **iniziative di scambio o gemellaggio;**
- **visite guidate;**
- **uscite didattiche programmate dalle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado.**

Servizi di ristorazione

La Circolare in commento interviene infine in materia di **limitazioni orarie**, introdotte dal DPCM del 13 ottobre 2020, per le attività dei servizi di ristorazione (sino alle ore 24.00 con consumo al tavolo e sino alle ore 21 in assenza di consumazione al tavolo), ora modificate dal nuovo DPCM del 18 ottobre 2020 come sopra delineato (ossia dalle ore 5,00 sino alle ore 24,00 con consumo al tavolo, e con un massimo di sei persone per tavolo, e sino alle ore 18,00 in assenza di consumo al tavolo). A questo proposito, sottolinea che la loro osservanza non viene meno qualora si consenta agli avventori un **ragionevole, contenuto margine temporale per completare la consumazione**.

Al riguardo, il Ministero dell'Interno invita le SS.LL. a voler sensibilizzare le associazioni di categoria affinché il servizio di consumazione ai tavoli, onde sia rispettato il suddetto limite orario, venga effettuato il più possibile privilegiando "***l'accesso tramite prenotazione***".

La Circolare prosegue poi specificando che, per la **ristorazione con asporto**, il DPCM del 13 ottobre stabilisce che la consumazione non possa avvenire sul posto o "***nelle adiacenze***" dei relativi esercizi. Sotto questo profilo, viene chiarito che l'**espressione "nelle adiacenze"** risponde alla finalità di contenimento dei fenomeni aggregativi nelle fasce orarie serali o notturne e, non indicando una precisa distanza metrica, comporta innanzitutto una valutazione della sussistenza o meno di possibili assembramenti, peraltro vietati in ogni contesto.

Alla luce della pubblicazione del nuovo DPCM 18 ottobre 2020, si attende una nuova Circolare del Ministero dell'Interno che illustri e chiarisca le nuove misure straordinarie in vigore dal 19 ottobre 2020.

Studio Marchetti